



TEMPORANEE MISURE DI DIVIETO D'USO E CHIUSURA AREE COMUNALI PER FRONTEGGIARE IL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19".

ORDINANZA N° 18 del 20/03/2020

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

Visto, altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano;



Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale, ossia *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Truccazzano ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Preso atto che, le aree e strutture comunali adibite a "parchi pubblici ed aree ludiche attrezzate", le "aree cani", la "casa dell'acqua" e la "piattaforma ecologica" nel corso di questa settimana sono state utilizzate da un numero considerevole di utenti;

Ritenuto, che non sia possibile, per l'elevato numero di accessi e fruitori, disporre di sufficiente personale per regolamentare e limitare l'utilizzo e l'assembramento delle aree comunali interessate, nel rispetto delle limitazioni previste dal DPCM del 11 marzo 2020;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico ed il divieto di utilizzo, a partire dalle ore 08.00 del 21/03/2020 fino alle ore 24 del giorno 03/04/2020 nella vigenza del DPCM del 11 marzo 2020, delle aree e strutture comunali adibite a "parchi pubblici ed aree ludiche attrezzate", le "aree cani", la "casa dell'acqua" e la "piattaforma ecologica";

Richiamato i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Truccazzano e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall'Art. 35 del D.L. 09/2020.

ORDINA

LA CHIUSURA delle strutture Comunali: "aree cani", "casa dell'acqua" e "piattaforma ecologica";



IL DIVIETO D'USO delle aree comunali adibite a "parchi pubblici ed aree ludiche attrezzate":

- dalle ore **08.00 di SABATO 21 marzo 2020 alle ore 24.00 di VENERDI' 03 APRILE 2020**; salvo proroga con successiva ordinanza;

DISPONE

Che l'esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del personale del Nucleo Operai del Settore n. 8 – Area LL.PP, Manutenzione Patrimonio e Sicurezza dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana o delle ditte esterne dagli stessi incaricati mediante la posa di idonei mezzi atti ad impedire l'accesso ed l'uso;

Che sia data pubblicità della presente ordinanza mediante affissione di cartellonistica integrativa agli accessi dei luoghi oggetto della chiusura, predisposta dall'Ufficio Comunicazione e posizionata a cura del personale al servizio del Settore n. 8 – Area LL.PP, Manutenzione Patrimonio e Sicurezza dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line;

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Melzo;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano;

L'inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285) oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO
Franco De Gregorio